



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
DI AGHI E SIRINGHE, DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CHIARIMENTI 6**

**CHIARIMENTO n. 88**

**DOMANDA:** Si è provveduto a ricaricare la busta amministrativa con l'appendice polizza e inviare la busta d'offerta firmata digitalmente. Si chiede conferma che non sia necessario inviare di nuovo le offerte economica/tecnica dei singoli lotti non essendoci per i singoli lotti modifiche da fare.

**RISPOSTA:** Si conferma.

**CHIARIMENTO n. 89**

**DOMANDA:** Si richiede a codesto Ente gentile conferma che si possano considerare valide le risposte ai chiarimenti già pubblicati.

In particolare che si possano considerare affermative le seguenti risposte:

- a) **Chiarimenti\_3 pubblicati il 20/02:** Si comunica che a fronte di diverse richieste pervenute in merito ed al fine di ampliare la concorrenza tra le imprese partecipanti, la tolleranza del +/- 10% è consentita anche con riferimento al calibro degli aghi (Gauge).

**RISPOSTA:** Si conferma.

- b) **Chiarimento n. 27, punto c):** Lotto 6 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard - A pag. 12 del capitolato tecnico, tra le caratteristiche tecniche specifiche si richiede “ago protetto da copriago in plastica atossica latex free”. Dal momento che ci si riferisce a un dispositivo medico con sistema di sicurezza, dunque pensato per la salvaguardia degli operatori sanitari dal rischio di puntura accidentale in ogni fase dell'iniezione di insulina (come previsto dal Documento SID, gli aghi per penna da insulina e altri anti iperglicemici ineittivi, pag.12), si chiede conferma che per “ago protetto da copriago” si intenda che la punta della cannula debba essere protetta (per es. coperta da uno scudo di plastica trasparente) al fine di non esporre l'operatore sanitario al rischio di pungersi sin dall'inizio, ovvero sin dal momento dell'assemblaggio dell'ago alla penna.

**RISPOSTA:** Si conferma.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- c) **Chiarimento n. 27, punto d):** Lotto 6 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard - A pag. 12 del capitolato tecnico, tra le caratteristiche tecniche specifiche si richiede “ago protetto da copriago in plastica atossica latex free”. Dal momento che ci si riferisce a un dispositivo medico con sistema di sicurezza, dunque pensato per la salvaguardia degli operatori sanitari dal rischio di puntura accidentale in ogni fase dell’iniezione di insulina (come previsto dal Documento SID, gli aghi per penna da insulina e altri anti iperglicemici ineitivi, pag.12), si chiede conferma che per “ago protetto da copriago” si intenda che la punta della cannula debba essere protetta (per es. coperta da uno scudo di plastica trasparente) al fine di non esporre l’operatore sanitario al rischio di pungersi sin dall’inizio, ovvero sin dal momento dell’assemblaggio dell’ago alla penna.

**RISPOSTA:** Si conferma.

- d) **Chiarimento n. 48:** Lotto 6 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard - In riferimento al lotto 6. “AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE STANDARD”, tra le caratteristiche tecniche specifiche del confezionamento viene richiesta la “confezione singola in involucro costituito da astuccio con almeno una faccia trasparente, termosaldato e in grado di mantenere la sterilità del contenuto nel tempo”. Si fa notare che tali caratteristiche sono specifiche dei blister delle siringhe e che per quanto riguarda gli aghi per penna da insulina, il confezionamento primario è costituito da una capsula in plastica chiusa mediante un sigillo protettivo che deve essere robusto, impermeabile e prodotto in carta/copolimeri al fine di garantire la sterilità dell’ago (Documento SID, Gli aghi per penna da insulina e altri anti iperglicemici ineitivi, pag. 6). Si chiede dunque conferma che trattasi di refuso.

**RISPOSTA:** Si conferma. Si veda il riferimento all’”Allegato 1\_capitolato tecnico 5mag2020” a pag. 13, “Confezionamento singolo in involucro costituito da un astuccio in grado di mantenere la sterilità del contenuto nel tempo”.

#### **CHIARIMENTO n. 90**

**DOMANDA:** Con la presente si chiede quanto segue:

- a) Lotto 20: si evidenzia che per i diametri richiesti G20 e G22, essendo misure pediatriche, le corrispondenti lunghezze (90mm) non sono idonee a tale applicazione. Si chiede conferma che trattasi di refuso.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato nel chiarimento n. 19, ed in particolare “Trattasi di un refuso, pertanto potranno essere forniti aghi indicati per uso pediatrico, la cui destinazione d’uso sia rilevabile dalla documentazione tecnica.

- b) Si evidenzia, poi, che le basi d'asta relative alla presente procedura non sono allineate con il mercato regionale e l'attuale livello servizio di assistenza post-vendita. Per questo si richiede un adeguamento delle basi d'asta.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato nel chiarimento n. 19, ed in particolare “Si confermano, inoltre, le basi d’asta riportate nella documentazione di gara.”

#### **CHIARIMENTO N. 91**

**DOMANDA:** Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera....” allorquando detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e, in pari tempo, b) l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Diversamente, se i contatti in parola presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla disposizione in parola (sopra riportati sub lettere a) e b)), gli stessi non costituirebbero subappalto.

Nel caso di specie essendo la mera consegna di materiale un’attività non rientrante nelle lettere a) e b), di certo non costituiscono fattispecie di subappalto, come per altro nel 100% dei capitolati di gara. Ad oggi in nessun caso il trasporto delle mera fornitura è stato considerato subappalto.

**RISPOSTA:** Si rimanda a quanto riportato al chiarimento n. 84, precisando che si rendono comunque applicabili le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti. Pertanto, se i contratti presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla suddetta disposizione, gli stessi non costituirebbero subappalto.

**Il Responsabile del procedimento**

Davide Atzei